



# Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

## Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**87/2016**

**Giugno/12/2016 (\*)**

**Napoli 22 Giugno 2016**

***L'INPS, con la circolare n° 95, pubblicata il 7 giugno u.s., fornisce importanti chiarimenti in riferimento all'esclusione dall'obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti, del settore privato, affetti da particolari patologie.***

Il decreto legislativo n° 151 del 14 settembre 2015, all'art. 25, in attuazione della Legge n° 183/2014, ha novellato l'art. 5, comma 13, del D.L. n° 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. n° 638/1983, inserendo la previsione di una specifica disciplina finalizzata a stabilire le **esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti da datori di lavoro privati.**

Orbene, l'INPS, con la circolare in disamina, al fine di fornire le necessarie istruzioni "operative", per correttamente attuare il dettato normativo, precisa che **sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati, alle dipendenze di datori di lavoro privati, la cui assenza sia connessa con:**

- **patologie gravi che richiedano terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;**
- **stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.**

L'Istituto sottolinea che i lavoratori interessati sono quelli con **contratto di tipo subordinato appartenenti al settore privato** rimanendo esclusi, pertanto, i lavoratori iscritti alla gestione separata.

I **medici certificatori** dovranno attenersi alle apposite "linee guida" redatte dall'INPS:

- ❖ apponendo idonea valorizzazione negli appositi campi, del certificato telematico, riferiti a "**terapie salvavita / invalidità**";
- ❖ attestando esplicitamente l'esclusione dall'obbligo di reperibilità nei casi residuali nei quali il certificato venga redatto in **modalità cartacea**.

Al riguardo, il nostro maggiore Istituto di previdenza evidenzia che **i medici del Servizio Sanitario Nazionale o quelli con esso convenzionato, nel momento in cui redigono i certificati attestanti lo stato morboso dei lavoratori in malattia, agiscono in qualità di pubblici ufficiali e sono tenuti, pertanto, ad attestare la veridicità dei fatti da loro compiuti o avvenuti alla loro presenza nonché delle dichiarazioni ricevute.**

In riferimento ai controlli medico legali, pur venendo meno l'obbligo di reperibilità, resta immutata la facoltà per l'Istituto di effettuare comunque controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa.

I **datori di lavoro**, nell'ambito dei controlli medico legali richiesti all'Istituto, nei confronti dei lavoratori dipendenti assenti per malattia, **sono tenuti ad escludere, ai fini dell'attuazione della normativa in argomento, gli attestati telematici che riportino valorizzati i menzionati campi riferiti a "terapie salvavita e invalidità"**. Nel caso in cui il datore ritenga, comunque, necessaria una verifica, sullo stato di salute del proprio dipendente, dovrà utilizzare la **casella PEC** istituzionale dell'INPS, segnalando la fattispecie e le motivazioni per le quali si richiede il controllo. L'INPS, ricevuta la comunicazione, tramite casella di posta certificata, valuterà l'opportunità, o meno, di esercitare l'azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE**  
**Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PA**